



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923

Roma - Giovedì, 22 febbraio

Numero 44

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L. 65	38	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, cent. 30; nel Regno, cent. 35 - Arretrato: in Roma, cent. 50; nel Regno, cent. 60; all'Estero, cent. 90.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
 Altri avvisi 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali. Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire DUE ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 125, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

- REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale di Abruzzo.
- REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1923, n. 258, che colloca a disposizione del Ministero degli affari esteri e fuori del ruolo organico della magistratura il cav. di gr. cr. D'Amelio Mariano, primo presidente di Corte d'appello, delegato italiano aggiunto per la Commissione interalleata delle riparazioni.
- REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 282, col quale, a decorrere dal 1° marzo 1923, cessano di aver effetto le esenzioni e privilegi vigenti in materia di tassa di bollo sulle cambiali.
- REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1843, che costituisce un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria nella zona C (Quartucciolo) dell'Agro romano.
- REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 256, riguardante l'ordinamento del R. esercito - Numero delle carceri sussidiarie, dei reclusori e carceri preventive.
- REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1923, n. 271, col quale il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale.
- REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 272, con cui si dispone il passaggio dal Ministero dell'interno al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra dei servizi attinenti alla protezione ed assistenza degli invalidi ed orfani di guerra.
- REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 275, che dispone il passaggio del servizio di assistenza ai profughi dal Ministero per le terre liberate a quello dell'interno.
- REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 277, con cui si stabilisce che le funzioni demanicate al Consiglio d'amministrazione dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sono esercitate per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per gli uscieri giudiziari, dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720.
- REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 280, concernente il privilegio degli Istituti di credito per le stime degli immobili nei procedimenti di incanto, giusta l'art. IV lettera c) dell'Ordinanza ministeriale austriaca 28 ottobre 1865 B. L. I., n. 110, mantenuta in vigore dall'art. 5 della legge di introduzione al regolamento eseguito vigente nelle nuove Provincie.

Errata-corrige.

RELAZIONI E REGI DECRETI per la proroga dei poteri dei Regi commissari straordinari di Chiusa Sclafani (Palermo), Cavriago (Reggio Emilia) e Pistoia.

DECRETI MINISTERIALI che nominano le Deputazioni delle Borse di Roma, Milano, Firenze e Genova per l'anno 1923.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero della guerra: Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1903 - Ministero delle finanze: Smarrimento di ricevute - Ministero per l'industria e il commercio: Avviso - Rettifica - Concorsi.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale di Abruzzo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1922, n. 778;
 Ritenuta la necessità di costituire, per la protezione dell'a fauna, della flora e delle bellezze naturali, un Parco Nazionale in Abruzzo;

Sentito il Consiglio dei ministri;
 Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i Ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica, annessa al presente decreto, è dichiarato Parco Nazionale d'Abruzzo.

Art. 2.

Con Nostro decreto, su proposta del Ministro dell'agricoltura, il perimetro del Parco potrà essere esteso

ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo è costituito in riserva di caccia, pesca e protezione delle bellezze e manifestazioni naturali, ad ogni effetto di legge. Per la segnalazione dei divieti, agli effetti dell'art. 712 del Codice civile e dell'art. 428 del Codice penale, saranno sufficienti le tabelle che saranno apposte ai confini del territorio, sul margine di ciascuna strada di accesso, e l'affissione permanente negli stessi punti ed in ciascuno dei centri abitati del territorio, di un avviso annunciante il divieto. Le tabelle e gli avvisi apposti ai fini suddetti sono esenti da tassa di bollo.

Il territorio del Parco, costituito in riserva di caccia, è esente dalla tassa imposta coll'allegato E) del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, e da qualsiasi altra, che fosse in seguito stabilita per le terre riservate. È pure esonerato dal pagamento del canone di concessione di pesca, previsto dal D. L. 29 aprile 1917, n. 698.

Art. 4.

Agli effetti di cui al precedente art. 3, nel territorio del Parco Nazionale sono vietati:

a) la raccolta delle specie vegetali più rare, che saranno indicate nel regolamento di cui all'articolo 17 del presente decreto;

b) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con lo stesso regolamento per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

c) la esecuzione di tagli boschivi non espressamente autorizzati nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

d) l'esercizio del pascolo, non autorizzato come sopra;

e) la caccia e la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla Commissione dell'Ente di cui all'art. 11 del presente decreto con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento.

Art. 5.

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dalla Commissione dell'Ente, all'atto stesso della concessione ed in relazione all'importanza ed alla durata di questa.

Il privato proprietario di terreni compresi nel perimetro del Parco, sui quali, ai termini del precedente capoverso, sia ad altri concesso l'esercizio della caccia e della pesca, non è soggetto, nei confini dei terreni medesimi o per la durata e nei limiti della concessione, al divieto di cui alla lettera e) dell'art. 4.

Art. 6.

Per i divieti previsti dalle lettere c) e d) del precedente articolo 4, ai proprietari di terreni verrà corrisposto un adeguato compenso, da determinarsi di accordo con la Commissione dell'Ente e, in mancanza, da una Commissione di arbitri nominati: uno dall'Ente, l'altro dal proprietario ed il terzo dal pretore del luogo.

Gli arbitri decideranno in qualità di amichevoli compositori.

Art. 7.

Per le infrazioni ai divieti di cui al precedente articolo 4, saranno applicabili pene pecuniarie da infliggersi a ciascuno dei contravventori nella misura seguente:

a) per la raccolta di specie vegetali rare, non meno di L. 50 per ciascun esemplare;

b) per la manomissione ed alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da L. 300 a L. 1000;

c) per abusiva esecuzione di tagli boschivi, da L. 10 a L. 100 per ogni pianta abbattuta;

d) per l'esercizio abusivo del pascolo, L. 5 per ogni capo di bestiame minuto, escluso le capre; L. 20 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra;

e) per caccia e pesca abusiva da L. 100 a L. 1000, nel caso di solo accesso nel territorio del Parco, con armi, cani o strumenti atti alla pesca ed alla caccia; da L. 500 a L. 5000, se la caccia e la pesca siano state esercitate, applicabile nel massimo di L. 5000, anche se nessun capo di selvaggina sia stato abbattuto, quando trattasi di caccia all'orso od al camoscio. Queste pene si applicano a ciascuno dei partecipanti alla caccia o alla pesca e importano anche la confisca delle armi, dei cani, delle munizioni, degli strumenti e del prodotto della caccia o pesca.

Art. 8.

Le contravvenzioni al presente decreto potranno essere conciliate presso l'Ufficio di direzione del Parco, entro quindici giorni dalla notifica del verbale al contravventore.

Per la conciliazione il contravventore dovrà pagare, in ogni caso, non meno della metà del massimo della pena comminata per l'infrazione commessa.

Nel caso di contravvenzione per caccia abusiva la conciliazione non esime dalla confisca degli animali uccisi, dei cani, delle armi e degli strumenti, a meno che il contravventore non ne paghi il prezzo equivalente.

La conciliazione non è ammessa, quando si tratta di contravvenzioni previste dal Codice penale o da altre leggi penali per le quali non sia consentita l'oblazione ai sensi dell'art. 101 del Codice penale.

Art. 9.

Non avvenendo entro il termine di cui all'articolo

precedente la conciliazione, i verbali di contravvenzioni saranno rimessi avanti l'autorità giudiziaria, per l'ulteriore corso di giustizia.

Art. 10.

Gli agenti scopritori di contravvenzioni a taluni dei divieti previsti negli articoli precedenti, confermate da sentenza di condanna o per le quali sia intervenuta conciliazione od oblazione, percepiranno un quarto delle pene pecuniarie o delle somme versate.

In taluni casi di particolare importanza, si potrà loro attribuire anche un premio speciale.

Art. 11.

È istituito in Roma un Ente autonomo denominato « Ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo ».

Tale Ente è amministrato da una Commissione, nominata con Nostro decreto, e così costituita:

a) da un zoologo, un botanico, un geologo e da un funzionario tecnico dell'Amministrazione forestale, designato dal Ministro per l'agricoltura;

b) da un rappresentante del Ministero di agricoltura;

c) da un rappresentante del Ministero della guerra;

d) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione pubblica;

e) da un ingegnere del Genio civile, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

f) dal presidente del Consorzio della condotta forestale Marsicana;

g) da un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Aquila e di Caserta;

h) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche;

i) da due rappresentanti di Comuni il cui territorio sia compreso anche parzialmente, nel perimetro del Parco, da designarsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

l) da un rappresentante del Touring Club; un rappresentante del Club Alpino Italiano ed un rappresentante della Federazione Pro Montibus.

Art. 12.

La Commissione, nella prima adunanza, eleggerà nel suo seno il presidente, un vice presidente, un segretario ed un Comitato esecutivo composto di tre membri oltre al presidente ed al vice presidente.

I membri della Commissione resteranno in carica due anni e potranno essere confermati.

Il presidente rappresenta l'Ente a tutti gli effetti di legge.

Le funzioni del presidente, dei membri e del segretario della Commissione sono gratuite.

Art. 13.

Saranno determinate dal regolamento le norme relative alla assunzione e al trattamento economico del

personale necessario all'amministrazione, alla sorveglianza e custodia del Parco.

Art. 14.

La Commissione fissa le norme per la migliore conservazione e per l'ordinamento del Parco; ha facoltà di imporre il pagamento di speciali diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio d'alberghi o simili; compila il bilancio preventivo e provvede a quant'altro è necessario per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15.

La direzione dell'attività dell'Ente nel perimetro del Parco, sarà dalla Commissione affidata, per i servizi forestali, al titolare della condotta forestale marsicana, ed in mancanza, ad altro tecnico forestale; e per i rimanenti servizi a persona da nominarsi dalla Commissione medesima.

La Direzione dei servizi del Parco ha sede a Pescasseroli; ed i direttori interverranno alle adunanze della Commissione con voto consultivo.

Art. 16.

La sorveglianza del Parco è affidata agli agenti della forza pubblica, alla R. guardia di finanza, agli agenti forestali, alle guardie comunali ed alle guardie giurate private, che potranno essere reclutate ai termini del Nostro decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Art. 17.

Agli effetti del presente decreto, l'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo è autorizzato ad acquistare o anche, in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione i terreni compresi nel perimetro del Parco, in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell'Ente.

Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni saranno osservate le norme dell'art. 41 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Per la gestione temporanea di cui al precedente capoverso, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento per la esecuzione della legge, in cui sarà convertito il presente decreto.

Art. 18.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sarà provveduto:

a) colla somma di L. 100.000 da assegnarsi annualmente dal Ministero del tesoro, la quale sarà versata alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'Ente;

b) cogli introiti dei permessi e delle concessioni che siano rilasciati;

c) coi proventi dei diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi o simili;

d) coi proventi delle pene pecuniarie, delle confische, delle conciliazioni e delle oblazioni di cui agli articoli 7 e 8 detratta la parte spettante agli agenti scopritori;

e) con ogni altro contributo, dato a qualsiasi titolo, da Enti, Associazioni o privati

I residui annui dello stanziamento assegnato dal Ministero del tesoro resteranno a beneficio della istituzione in aumento dello stanziamento successivo.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO —
DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 258, che colloca a disposizione del Ministero degli affari esteri e fuori del ruolo organico della magistratura il cav. di gr. cr. D'Amelio Mariano, primo presidente di Corte d'appello, delegato italiano aggiunto per la Commissione interalleata delle riparazioni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 233 del trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e la Germania, il cav. di gr. croce Mariano D'Amelio, primo presidente della Corte di appello di Casale, fu nominato con Nostro decreto del 7 settembre 1919, delegato italiano aggiunto per la Commissione interalleata delle riparazioni;

Ritenuto che l'opera del cav. di gr. croce D'Amelio non può essere interrotta, massime nell'attuale periodo di eccezionale lavoro, sia nell'anzidetta Commissione delle riparazioni, sia nella rappresentanza italiana al Comitato di garanzia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

D'Amelio, cav. di gr. croce Mariano, primo presidente della Corte di appello di Casale, nominato con Nostro

decreto del 7 settembre 1919 delegato italiano aggiunto per la Commissione interalleata delle riparazioni, prevista dall'art. 233 del trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e la Germania, è messo dalla data del presente decreto a disposizione del Ministero degli affari esteri, ed è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

Al detto magistrato, per il tempo che resterà fuori del ruolo organico, sarà corrisposto lo stipendio in ragione di lire 16 100 e la indennità di carica di lire 10 000 annue sui fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione interessata.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 282, col quale, a decorrere dal 1° marzo 1923, cessano di avere effetto le esenzioni e privilegi vigenti in materia di tassa di bollo sulle cambiali

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1923 cessano di avere effetto tutte le esenzioni e privilegi vigenti in materia di tassa di bollo sulle cambiali, eccettuate soltanto le cambiali soggette allo speciale regime stabilito col R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.